



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 12

PROT. N. 0003513

SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: *ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA VEICOLARE IN VIA DON BOSCO, PIAZZA N. LEUMANN E VIA ROSSELLI, PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “LA VIA DELLA MODA” NELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2023, ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PIANEZZESE.*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che l'Amministrazione Comunale, intendendo promuovere e valorizzare sul territorio pianezzeese le iniziative e gli eventi di carattere sociale, culturale, ritenuti di particolare rilievo istituzionale e di notevole valore aggregativo, coinvolgendo sia i cittadini pianezzeesi che dei Comuni limitrofi, con deliberazione del Sub Commissario Straordinario, assunti i poteri della Giunta Comunale, n. 20 del 15/02/2023, è stato concesso all'Associazione Turistica Pro Loco Pianezzeese, il patrocinio del Comune di Pianezza per la manifestazione “La via della moda”, prevista per la “Giornata Internazionale della Donna 2023”, programmata per il 5 marzo p.v., dalle ore 6,00 alle ore 20,00, prevedendo inoltre l'allestimento di bancarelle in piazza N. Leumann e via Don Bosco, da piazza N. Leumann a via Susa, nonché intrattenimento per bambini e piccolo street food nell’area a parcheggio in via Rosselli ang. via Don Bosco;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario regolamentare adeguatamente la viabilità e le aree interessate, al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione e garantire l'incolumità pubblica.

Visto il combinato disposto degli artt. 6, comma 4 lett. b) e art. 7 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i., il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. e il D.M. 10 luglio 2002.

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, in forza del Decreto del Commissario Prefettizio n. 2 del 5.5.2022, con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.,

ORDINA

1. il **05/03/2023** dalle 6,00 alle 20,00 e comunque sino a fine manifestazione,
 - l'istituzione temporanea del **divieto di transito e sosta veicolare con rimozione forzata** in:
 - piazza N. Leumann;
 - via Don Bosco, da piazza N. Leumann a via Susa;

- area a parcheggio in via Rosselli ang. via Don Bosco;
- via Rosselli, da piazza N. Leumann a via Cottolengo;
- via Gioliti, da piazza N. Leumann a via Rosmini,

opportunamente individuato dalla segnaletica mobile verticale ed entro i termini temporali prescritti dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione;

2. la rimozione coatta, ove necessario, nei giorni, nei luoghi e negli orari sopra indicati, dei mezzi eventualmente presenti che creino intralcio allo svolgimento della manifestazione;

DISPONE

che il personale competente del Settore Lavori Pubblici provveda direttamente o tramite l'impresa incaricata all'installazione dell'opportuna segnaletica (anche di preavviso) prevista dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, occultando quella non più in vigore a seguito della modifica della viabilità;

che i divieti di sosta con rimozione forzata dovranno essere regolarmente posizionati almeno 48 ore prima della validità del divieto, indicanti gli estremi dell'ordinanza, della data e dell'ora di esposizione;

che al termine delle limitazioni imposte dalla presente ordinanza l'eventuale segnaletica temporanea verticale ed orizzontale dovrà essere opportunamente rimossa;

di dare atto che il rispetto delle disposizioni previste con la presente ordinanza sarà garantito dalle Forze dell'Ordine competenti ai sensi dell'art. 11 e 12 del D.lgs n. 285/92 e s.m.i.;

di notificare copia della presente ordinanza all'Associazione Turistica PRO LOCO PIANEZZESE, in qualità di organizzatrice dell'evento e agli utenti della strada mediante affissione della stessa in corrispondenza della viabilità interessata dalla manifestazione;

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Arch. Raffaele Fiorelli.

che a norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992 sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Pianezza, lì 23/02/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FIGLIOLI Arch. Raffaele
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)*